

R. UNIVERSITÀ DI SIENA


PROLUSIONE

LETTA IL 6 MAGGIO 1878

DAL

PROF. LUIGI LUCCHINI

DELLA DIGNITÀ POLITICA  
DEL DIRITTO PENALE



SIENA

TIP. SORDO-MUTI DI L. LAZZERI  
1878.

N° III  
B 74

F 8 E 69  
17326

DELLA  
DIGNITÀ POLITICA  
DEL DIRITTO PENALE

PROLUSIONE  
AL CORSO DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE

letta il giorno 6 maggio 1878

NELL' AULA MAGNA

DELLA R. UNIVERSITÀ DI SIENA

DALL' AVVOCATO

LUIGI LUCCHINI

PROFESSORE ORDINARIO DI DETTA  
UNIVERSITÀ; MEMBRO CORRISPONDENTE DELL'ATE-  
NEO VENETO, DELL'ACCADEMIA DI LEGISLAZIONE DI TO-  
LOSA, DELL'ACCADEMIA DI GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE  
DI MADRID, EC.; CAVALIERE DEGLI ORDINI DEI SS. MAURIZIO E  
LAZZARO, DELLA CORONA D' ITALIA, DI LEOPOLDO DEL  
BELGIO; MEMBRO DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE DI  
RIESAME DEL PROGETTO DI CODICE PENALE ITALIANO;  
DIRETTORE DELLA *Rivista Penale*.



SIENA  
TIP. SORDO-MUTI DI L. LAZZERI  
1878.

*Signori,*

I

Ferve da lungo tempo grave disputa fra i cultori delle scienze morali e sociali intorno al metodo più acconcio per l'escogitazione del vero: se debbasi preferire lo storico od il metafisico, il critico sperimentale od il filosofico puro, l'induttivo od il deduttivo.

Io sono fra coloro che in questa lotta non ravvisano se non l'effetto di un mero equivoco.

Come infatti si può affidarsi alla sola critica della storia quando la nostra mente non è in grado di abbracciarne tutti gli svolgimenti nel tempo e nello spazio, nè di stabilire l'entità relativa dei fatti apparenti? Come d'altronde fare a fidanza con le nude speculazioni dello spirito e riposare sulle verità assolute affermate dal raziocinio, facendo compiuta astrazione da questa vita reale nella quale pur dovrebbero ricevere applicazione?

La verità scientifica non può essere il patrimonio dell'uno o dell'altro metodo esclusivamente assunto. Prova ne sia, fra le altre, che più discordia nelle conclusioni non v'è quanta

fra i seguaci d'uno stesso metodo. Maggiori punti di contatto sono fra Spinoza e Humboldt, che non fra Hegel e Rosmini, fra Vera e Mamiani, fra Goethe e Quetelet.

La scienza deve accoppiare la critica storica alla meditazione metafisica, l'induzione alla deduzione. L'una ci dirà quello che fummo, l'altra ciò che saremo; entrambe unite ci diranno quello che dobbiamo essere.

Ciò vale specialmente pel Diritto Penale (inteso nel suo lato senso), che è parte precipua del Diritto Pubblico, e scienza sociale per eccellenza.

Il Diritto Penale deve necessariamente risultare dalla combinazione di due ordini di elementi. Assoluto il primo e invariabile, si compone di principî eterni, immutabili, attinti alla coscienza umana ed alla ragione universale, indipendenti dai fatti esterni, proprî di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Il secondo, relativo, variabile, si compone di fattori locali, temporanei, generali o speciali, esistenti solo coi fatti ai quali si collegano, che si mutano, si modificano o scompariscono con essi, od inerenti allo sviluppo fisico e morale dell'uomo, e che si modificano col modificarsi delle circostanze fra le quali egli si trova collocato e dei mezzi coi quali si alimenta la sua esistenza.

I principî abbondano, esclamava Pellegrino Rossi, ma le leggi ben redatte sono in assai picciol numero. E ciò si deve in gran parte all'essere stati i legislatori o troppo filosofi, o troppo sperimentali, o troppo uomini di Stato.

Noi non dobbiamo fare una scuola di legislatori, qualunque a tutti voi io auguri di divenirlo. Ma anche il Diritto Penale come scienza à mestieri di quel duplice punto di vista onde arrivare a conclusioni che possano avere il merito della attuabilità. Come può essere degno del nome di scienza quel-

l'amalgama di fantastiche e nebulose teorie che avvicinate alla vita reale dell'uomo e dei popoli ripugna ad ogni pratica applicazione?

I principî abbondano, soggiungerò io adunque, ma la scienza è nel desiderio dei più. E ciò perchè l'ingegno umano si lascia facilmente trascinare agli estremi, e sdegna gli armonici accordi.

Kant, Bentham, Gall, De Maistre, per accennare agli estremi nella filosofia giuridica, non si sarebbero forse trovati agli antipodi l'un dall'altro se avessero messo un po' in comune le loro fonti di osservazione.

Con la scorta di questi criterî, triplice è l'ordine d'investigazioni che noi ci dobbiamo prefiggere nel nostro studio, duplice il rapporto che deve fra di loro intercedere.

Il diritto penale deve attingere ad una volta agli intimi penetrali della filosofia del pensiero, ai principî stabiliti dalla fisiologia e storia fisica dell'uomo, e alle fonti della storia politica del popolo. Esso deve infine ricercare il rapporto che passa fra le prime e le altre nozioni.

La pura metafisica, per esempio, potrà dirvi che la pena-modello deve consistere essenzialmente nella restrizione temporanea della libertà individuale; ma ciò non basta, dacchè il carcere si può applicare in tante foggie diverse e in varî periodi di durata. La metafisica, supponiamo, pur vi apprese che la pena deve essere correttiva. Ebbene: voi comprenderete facilmente che senza ricorrere allo studio dell'uomo nella sua storia, nella sua razza, nel suo ambiente morale e fisico, nei suoi costumi, nella sua vita reale e locale, non potrete determinare in che precisamente dovrà consistere in quel dato paese tale pena carceraria e da quali discipline regolata onde consegua quell'effetto correzionale.

La metafisica, col sussidio della morale, vi dice chiaro quali azioni giuridicamente si possano classificare fra i delitti, e non vi negherà, per esempio, il carattere criminoso all'incesto, all'adulterio, al duello. Ebbene: se non avrete accoppiata all'indagine razionale quella dell'ambiente sociale, sarete sorpresi che nel codice di quel dato paese l'incesto, l'adulterio, il duello non siano annoverati fra i delitti.

Io mi riservo, o signori, d'intrattenervi in altra occasione del nesso che deve intercedere fra le indagini filosofiche e quelle fisiche, rapporto che riguarda più da presso il Diritto Penale materiale e le discipline carcerarie; mi riservo pure di farvi altra volta apprezzare i vantaggi che dovrebbero ridonare alle nostre discipline da più accurati studî storici e statistici; e voglio ora ragionarvi alcun poco dei rapporti che passano fra la vita politica di un popolo e le sue leggi di Diritto e di Procedura Penale.

## II

Lo Stato, che è la condizione naturale dell'umana società, ci si presenta all'esame storico e all'esame metafisico quale un termine intermedio fra l'individuo e l'umanità. L'individualismo e la statolatria furono i due eccessi che, sacrificando l'uno o l'altro dei due scopi supremi dello Stato, trascinarono a perdizione i popoli.

Nei riguardi dell'Umanità la missione dello Stato à per iscopo immediato e pratico lo sviluppo dei rapporti e progressi sociali (coltura, commercio, industria, ecc.); in quelli dell'individuo à per iscopo la definizione e tutela dei diritti, i quali

propriamente sono esclusiva pertinenza dell'individuo medesimo (di qui le leggi civili, politiche e penali).

La legislazione penale è dunque una delle funzioni dello Stato; è anzi una delle sue principali funzioni, poichè la tutela di cui essa è la manifestazione contempla i diritti, i beni supremi del cittadino, l'onore, la vita, la libertà, la proprietà. Il Diritto Penale materiale tutela questi preziosissimi beni vietando con la minaccia e l'applicazione delle pene ogni loro lesione umana e volontaria. La Procedura Penale li tutela stabilendo le garentie mercè le quali soltanto le pene, che ne costituiscono e ne devono costituire la legittima privazione o restrizione, abbiano ad applicarsi ai colpevoli e col minore sacrificio dei cittadini innocenti.

Dissero Mittermaier e Carmignani che la costituzione politica dello Stato concorre a far adottare l'una piuttosto che l'altra delle forme di *procedura*. Altri soggiunsero che la *giustizia penale* è stata pressochè sempre *strumento e mancipio della costituzione politica*. Ed io, prendendo licenza di correggere entrambi i giudizî, dirò che *fra la legislazione penale e la costituzione politica dei popoli fuvi sempre mutua corrispondenza o rapporto vicendevole di causa ad effetto*.

E mi piace a questo proposito far tesoro di una sentenza di Vico, profondo scrutatore delle vicende storiche, che prima furono le leggi e dopo i filosofi.

Le condizioni di tempo e di luogo fanno scaturire o attribuiscono la forma propria dei diritti. Quando però l'organismo dello Stato, facendovi ragione, provvede al loro regolamento, à sorte comune con esso la penale legislazione.

La costituzione sociale dell'India Bramina e dell'Egitto fondavasi precipuamente sulla rigorosa divisione delle caste;

ed il Diritto Penale di quelle antiche genti era tutto inteso a mantener ben salda nella coscienza pubblica siffatta divisione, col riflesso costante di una tremenda e compatta teocrazia. — Mosè ravvisava nell'unità e costanza del sentimento religioso il cardine e la guarentigia di quella forza e unità del sentimento nazionale, che attraverso tanti secoli, tante vicende e tante persecuzioni, tradotto in sentimento di mutua solidarietà, desta ancora la meraviglia della civiltà odierna. Di là il motivo delle pene severe e senza pietà comminate dalle leggi ebraiche contro gli adoratori degl'idoli, i falsi profeti, i maghi, i profanatori dei templi, e la di cui singolare barbarie faceva sì strano contrasto con la mitezza ed umanità delle altre leggi penali.

Il concetto giuridico della pena rimane quasi sconosciuto laddove l'organismo politico emerge esuberante. La pena pecuniaria in Atene è la sanzione prevalente; le composizioni sulla stregua del guidrigildo costituiscono il diritto comune appo gli antichi Germani. Il concetto del talione, che le Dodici Tavole sancirono in Roma repubblicana, è quanto di più giuridico le leggi delle antiche statolatrie abbiano a noi tramandato.

I giudizi popolari o dei proprî pari, la libera accusa e la libera difesa, la discussione orale, la pubblicità dei dibattimenti presso gli Ateniesi, i Romani e i Germani non furono che la conseguenza del concetto primitivo della giustizia penale e del regime democratico che li governava. Il giudizio degli Eliasti avvenne in un tempo nel quale la democrazia, pervenuta al suo ultimo limite di espansione, regnava senza contrappesi nell'amministrazione della giustizia. Migliaia di cittadini sedevano in massa nel tribunale, il quale era per essi un mezzo di governo.

A Roma il fiorire della repubblica e della democrazia offre presso a poco gli stessi istituti e gli stessi principî; il popolo lasciando ai giureconsulti tutto il diritto civile, ma per sè riserbando tutto il penale, secondo il concetto che allora aveasene, nei comizî. Ben presto però i partiti si disputano la padronanza dei *judicia*; l'aristocrazia prende il sopravvento, e gli ordini processuali ne risentono il contraccolpo. Comincia allora il sistema delle delegazioni, sorgono le *quaestiones*, in breve *perpetuae*, e appaiono poco appresso le *leges Corneliae* e *Juliae*, mentre continuano le azioni pretorie pei delitti privati. Innanzi al Pretore le giurisdizioni penali affettano una forma aristocratica. È ancora il giudizio popolare come in Atene, ma basato sopra un altro principio: due ceti privilegiati, poco numerosi, danno soli il contingente dei giurati.

La corruzione politica si approssima, e quella giudiziaria ne è il prodromo e ne sarà il necessario effetto. Vennero gli arbitri dei Pretori; vennero gli accusatori prezzolati dai potenti; vennero le proscrizioni, e non tardò l'epoca dei delatori: tutte conseguenze della situazione politica.

L'eloquenza giudiziaria in Atene era andata a finire con Alessandro; nei tempi recentissimi si esauriva in Francia con Napoleone; in Roma si spense con Cesare.

Nel IV secolo della nostra èra il mondo romano à mutato aspetto; l'Impero da lungo tempo stabilito subisce una duplice crisi: mentre la religione cristiana lo conquide all'interno, le frontiere cedono all'urto dei barbari. Allora ci si presenta la giustizia, emanazione dell'assolutismo politico, personificata in un uomo, concentrata nella sola mano del Preside, che procede, istruisce, accusa e giudica ad una volta, col sussidio degli *Stationarii*, dei *Curiosi* e degli *Irenarchi*.

Le istituzioni più o meno democratiche dei barbari inva-

sori dell' Impero, gli sforzi sempre più invadenti della teocrazia cristiana, le vicende politiche dei secoli affaticati da continue fusioni e trasformazioni sociali, trovarono incessante corrispondenza nelle leggi penali dell' epoca, che furono un fedele riverbero di quei contrasti, di quelle confusioni di genti, d' idee, di sentimenti, di civiltà.

Caduto più tardi il mallo del Conte, già per sè stesso informe simulacro di giudizio, e con esso la distinzione dei reati in privati e pubblici, la pena pecuniaria del guidrigildo e del fredo, e le prove delle ordalie, dei giudizî di Dio, primo indizio di predominio religioso, la giustizia si amministra dai grandi e piccoli signorotti con un corteo di pari dell' accusato, riponendo nel trionfo della spada e della forza la squisitezza della prova.

Alla dignità sacerdotale questo modo cavalleresco di giudicare, per cui lo stesso giudice potea esser chiamato in campo chiuso a sostenere le ragioni della sua sentenza, non potea per certo convenirsi. Ne derivò un sistema opposto di procedura, segreta, conforme ai misteri religiosi dei primi tempi. La giurisdizione della Chiesa frattanto, o per la natura de' reati, o pel carattere degli accusati, o per i privilegi del tempio, o per le delegazioni dei principi, andava man mano estendendosi e crescendo in autorità; e siccome gli estremi si toccano, furono viste coesistere le due forme estreme di procedura, ed in breve l' una all' altra sostituirsi.

La lotta dell' Impero impedì che l' Europa divenisse forse preda di un unico potere teocratico. Ma non impedì ed anzi aprì la strada e rese come necessario il governo delle grandi e piccole monarchie assolute; il quale dalle istituzioni giudiziarie della Chiesa trasse gli strumenti più efficaci per l' asservimento dei popoli, rendendo la Chiesa stessa complice dei

propri abusi, onde sfruttare a suo prò la superstizione delle masse.

Il reato, oltrechè offesa a Dio, fu considerato offesa al Principe, e tanto più enorme quanto più lesivo delle pretese e delle prerogative regie. La pena dovea corrispondere allo sdegno ed alla maestà degli unti del Signore; alla vendetta divina si associava la vendetta pubblica, barbara, crudele, ferale, come la passione che dominava i governanti. Qual tempio potea consacrarsi alla terribile divinità, qual tribunale potea intitolarsi più degnamente al suo nome, se non quello della tenebrosa Inquisizione?

Il metodo inquisitorio facea perfetto riscontro, era una dolorosa esigenza degli ordinamenti politici di quel tempo; esso, accoppiato all' indole espiatoria del sistema penale, rende ragione del lungo sorreggersi di istituzioni contrarie ad ogni principio di giustizia e di libertà.

Buoni o cattivi, gli ordini penali determinano la permanenza degli ordini politici, quando fra di loro esista armonico accordo; e, se discordi, ne preparano la rovina.

Come infatti si potrebbe spiegare la secolare potenza e la poderosa compagine della Veneta Repubblica, se non se ne riguardasse un precipuo fondamento nel terribile Consiglio dei Dieci e nel misterioso arbitrio dei tre Inquisitori di Stato? I piombi, i pozzi, canal Orfano sono oggetto di raccapriccio per i visitatori della Regina dell' Adriatico; ma essi erano i fattori più assidui ed efficaci di quella possente oligarchia che tenne allora in sua mano i destini del mondo. Ecco perchè al Querini che chiedeva riforme giudiziarie fu risposto con l' esiglio; e perchè la Repubblica fu tanto premurosa di far confutare dal Monaco Vallombrosiano il libro di Beccaria.

Non v'è paese come l'Inghilterra nel quale la storia ed il progresso della civiltà facciano maggior contrasto con la salda fermezza delle istituzioni politico-sociali. A nulla valsero i lumi o le tenebre del Continente europeo; la civiltà si arrestò o progredì, ma quel popolo continuò imperterrito nelle sue tradizioni e nel suo cammino. Ebbene, l'Inghilterra mostra al mondo lo spettacolo di una scrupolosa armonia delle istituzioni penali con le politiche.

Mentre in Europa vanno trionfando le nozioni giuridiche dei reati e delle pene, l'Inghilterra mantiene in larga scala più che altrove chimerici delitti, barbare e sproporzionate pene, la confisca, la deportazione, la frusta, la profusione della pena di morte; ma ciò fa perfetto riscontro ai principî della monarchia aristocratica e dell'intolleranza della Chiesa stabilita, ai privilegi baronali, al regime feudale. — Se guardiamo invece alla procedura, noi vi troviamo il sistema più generoso e liberale, noi vi troviamo il giurì, e la massima pubblicità di tutto il rito; e ciò fa perfetto riscontro alla resistenza organizzata e possente della borghesia, alla forza del principio individuale, alla coscienza indomita del *self government*, al regime parlamentare. Quelle norme processuali che noi del Continente da pochi lustri soltanto cominciammo a realizzare, trovansi già da secoli praticate al di là della Manica.

Ben sanno però gl'inglesi quale interesse politico sia riposto nella loro massima: *Nolumus leges Angliae mutari*; poichè gli è soltanto nel secolare equilibrio della legislazione penale con la politica e sociale costituzione che riposa la possanza dei loro ordinamenti, la continuità ed il prestigio delle loro tradizioni. L'aristocrazia baronale tien saldo il principio d'intimidazione nella disciplina dei delitti e delle pene: il cittadino inglese dal suo canto considera ed apprezza ad una medesi-

ma stregua il Parlamento ed il Giurì, siccome basi dello stesso edificio

Gli antichi Comuni italiani c'insegnano invece quali effetti sogliono derivare dalla discordia fra i due ordini d'istituzioni. Straziati dalle interne fazioni e dalle frivole e vicendevoli gare, non seppero o non poterono bilanciare alle istituzioni politiche, spesso meravigliose per squisita elevatezza di concetti e senno giuridico, gli ordini penali. Onde le proscrizioni, le prepotenze degli audaci e dei malvagi, gli arbitri giudiziari, le pene aberranti, le confische, le misteriose procedure, la corruzione dei magistrati. Queste furono le precipue cagioni della generale insicurezza, del decadimento e della rovina di quelle repubbliche. Le oligarchie trionfarono, e i piccoli autocrati o i possenti principi stranieri se ne impadronirono a tutt'agio, assoggettando le popolazioni al loro dispotico dominio, e fiaccandone e rendendone docile la tempra con gli stessi ordegni dell'arbitrio, del terrore e del mistero nell'amministrazione della giustizia penale.

L'Italia fu per tal modo maestra al mondo, che il valore guerriero, le opulenti ricchezze, i miracoli delle arti, l'eccellenza degli ingegni non bastano a formare la prosperità dei popoli e ad assicurare la stabilità dei governi, laddove non sia logica armonia di rapporti fra le libertà civili e le garanzie penali cui ne è commessa la tutela.

Lo stretto e indissolubile legame fra le discipline politiche e le penali si addimosta nell'avvenimento delle rivoluzioni. Ogni rivoluzione politica trova infallibilmente il suo riscontro nella legislazione penale. Con la decadenza della democrazia a Roma si estingue l'appello al popolo e si apre la via alle *quaestiones*; Silla schiude l'era delle confische e delle denunce; Cesare



quella dei *delicta lesæ maiestatis*. Il Cristianesimo con le massime penitenziali riabilita il concetto della pena; ma le Crociate e la Cavalleria creano la prova del duello giudiziario. Il primo germe del parlamento inglese fa capo alle garanzie strappate con le armi a Giovanni Senzatterra; l' *habeas corpus* tien dietro al protettorato di Cromwell. La rivoluzione dell'Ottantanove fa nascere i codici del 91 e dell'anno IV; la caduta del Direttorio e del Consolato quelli del 1808 e del 1810. Alla rivoluzione del 30 fanno eco numerosi codici in Germania ed in Italia; ed è dopo la rivoluzione del 48 che l'Austria, il Piemonte, la Toscana, la Francia, la Spagna, il Portogallo rinnovano o riformano le loro penali legislazioni. L'Italia non appena redenta nella sua maggior parte e la Germania non appena unificata provvedono a sistemare le leggi penali; e rimarrà memorabile il fatto, che uno dei primi atti del Governo Provvisorio di codeste Provincie fu diretto a sopprimere la pena di morte dalla scala penale.

Le savie e prudenti riforme nella penale legislazione, d'altro canto, evitarono le scosse sanguinose delle rivoluzioni e facilitarono il conseguimento dei più rilevanti progressi della civiltà. Carlomagno, Carlo V, Francesco I, Caterina di Russia, Massimiliano di Baviera, Francesco II d'Austria, Napoleone I, Carlo Alberto seppero presentire i bisogni dell'epoca, e, provvedendo alla riforma della legislazione penale, migliorare le condizioni sociali dei loro popoli e prepararne i politici e civili progressi. Voi Toscani aveste la ventura di apprezzare più che altri mai i benefici frutti di una tale provvidenza, poichè lo svolgimento più tranquillo che altrove, per quanto i tempi lo concedessero, delle vostre libertà ed istituzioni è in gran parte dovuto al senno di quel Pietro Leopoldo che volle prevenire tutti i principi dell'Europa nel mitigare i rigori delle pene, nel graduare

l'entità dei delitti, nell'abolire l'estremo supplizio, nello sradicare l'arbitrio dei magistrati, e nello stabilire un più logico ordinamento delle prove e dei giudizi.

Le rivoluzioni sono i rimedi eroici dei mali sociali, e producono un eccesso di vitalità a cui per legge costante tien dietro una violenta reazione. I trionfi di quelle non vanno tutti perduti; ma il dispotismo che vi succede ridà subito la sua propria impronta alle leggi penali.

Anche i bollori liberali dell'89 sfumarono. Prima Napoleone, poi la Santa Alleanza; e questa ripose la cappa di piombo alla maggior parte dell'Europa. Alle draconiane teorie del codice imperiale sulla complicità e sul tentativo ed alle pene ivi ripristinate della gogna e della morte civile fecero riscontro: — in Prussia, il supplizio della ruota, la pena di morte comminata agli attentati alla *dignità* del Capo dello Stato, l'ergastolo e la confisca alla moglie che agevolasse la diserzione del marito, esiliati i figli del colpevole di tradimento politico; — in Austria, il bastone prodigato come una panacea universale, il carcere duro perpetuo per chi non denunciasse un colpevole di alto tradimento, la pena di morte pei falsi monetari, severe pene per gli emigranti; — in gran parte della Germania, la Carolina coi suoi crudeli anacronismi ristorata; — in Piemonte, le costituzioni che punivano di morte l'ebreo che maledicesse un santo, con la galera la bestemmia atroce, con la ruota e confisca de' beni la lesa maestà, con la morte gli oltraggi reali ai ministri e certi libelli famosi. E per quanto riguarda la procedura, il mistero dell'istruttoria con la strapotenza del pubblico ministero in Francia, la tortura in Svizzera, il secreto dell'inquisizione in Germania, le corti marziali pei reati politici in Austria e in Italia, magistrati eccezionali dovunque: ecco le conseguenze del dispotismo ristata-

bilito in Europa, che pose le catene a tutte le idee liberali della Rivoluzione.

Ma queste catene, la Dio mercè, furono infrante, e nella maggior parte dell' Europa ebbe fine l' epoca in cui il pubblico potere era in istato di lotta con la nazione, e la giustizia penale un' arma, uno strumento delle sue recondite mire.

### III

Alla nostra età era riserbata la grande ventura di veder poste le basi di quella costituzione politica che la storia e la filosofia d' accordo proclamano conforme alla duplice missione della umana società.

Lo Stato costituzionale è quello stesso che il Savigny definiva l' ordine organizzato del popolo mercè il diritto; è quello stesso che l' Hegel appellava la realtà della concreta libertà. Lo Stato costituzionale è il riconoscimento e la consecrazione del diritto e dell' umanità. Come tale, esso risponde appieno al duplice ufficio, di definire e tutelare i diritti degl' individui, e di favorire e promuovere lo sviluppo indefinito della società.

Caratteri supremi dello Stato costituzionale sono: nel suo organismo, l' impersonalità dei poteri; nei suoi rapporti con gli individui, l' eguaglianza dei cittadini. Considerato nei riguardi del singolo, lo Stato costituzionale è la sorgente e la custodia delle libertà individuali; considerato nei riguardi del tutto, lo Stato costituzionale è il propugnacolo della moralità.

Scienza e libertà sono gemelle. È pertanto nel solo accordo di quei principî e di quelle basi della naturale, libera e giuridica costituzione dello Stato, che la legislazione penale può e deve fondarsi sopra una vera scienza, nelle origini e nei limiti

che ne stabiliscono la legittimità, e negli intenti che ne formano l' essenza.

Lo Statuto che Carlo Alberto promulgava addì 4 marzo 1848 per la nuova monarchia costituzionale, destinato a reggere col suffragio di memorabili plebisciti tutta la nazione italiana nel nome glorioso del Re Galantuomo, delineò quei grandi principî, provvedendo eziandio alla loro applicazione nella legislazione e nella giustizia penale.

« Tutti i regnicoli qualunque sia il loro titolo e grado (dice l' art. 24 dello Statuto ) sono eguali dinanzi alla legge. »

Ai nostri nepoti non parrà vero che un principio tanto elementare avesse mestieri di così solenne affermazione. Ma leggendo la storia dei secoli passati, comprenderanno il lungo cammino, le dure fatiche sofferte dai popoli perchè esso entrasse spontaneo nella loro coscienza e ottenesse politico riconoscimento. Le caste, gli schiavi, gli stranieri, i provinciali, il guidrigildo, i plebei, i servi della gleba. . . ; quante tristi memorie e tradizioni abbiamo dovuto cancellare prima di giungere a questa pacifica e onesta eguaglianza!

Nelle nostre aule giudiziarie leggiamo a grandi caratteri la scritta: — la legge è uguale per tutti —. Ma l' eguaglianza davanti al giudice non può concepirsi ed attuarsi, non può esistere in diritto ed in fatto, se non è ben definita l' eguaglianza innanzi alla legge politica.

La legge è uguale per tutti.— In questa formola è cresimato il vero fondamento razionale e giuridico del consorzio politico e del diritto di punire ad una volta; chè traggono entrambi la propria legittimità dal concorso simultaneo e perenne di tutte indistintamente le volontà, di tutti indistintamente i cittadini nell' attuazione del fine sociale. In questa formola sta racchiu-

so il maggiore e più nobile conforto di ogni sacrificio giuridico inerente ad un tal doveroso concorso, il conforto della perfetta reciprocità, della mutua solidarietà, della scambievole retribuzione.

L'eguaglianza davanti alla legge importa l'esclusione di ogni privilegio, ed importa sopra tutto la massima elevazione della dignità umana. Non è ancora trascorso un secolo da che furono abolite le mutilazioni ed il marchio, onde principalmente e con troppo comodo ripiego eran segnati i recidivi. Da pochi lustri fu tolta la gogna, e non lo è ancora interamente il bastone. L'eguaglianza davanti alla legge, attribuendo tutto il dovuto prestigio all'umana dignità, consacra il principio dell'incolumità assoluta di ogni cittadino, senza di che verrebbe a fallire uno dei compiti supremi dello Stato, la tutela dei diritti dell'individuo, di tutti gli individui congregati; e perciò bandisce ogni pena che importi un effetto indelebile, onde avrebbe per conseguenza di porre il paziente fuori della sfera dell'eguaglianza. La pena di morte, le pene infamanti, quelle perpetue, le interdizioni, contraddicono a questa logica inesorabile del nostro pubblico diritto.

Nella triste ineguaglianza delle classi sociali, la pena operava un funereo livellamento dei delitti, rassegnandoli per dir così a torme sotto una medesima pena; per lo più la morte o l'esilio. L'eguaglianza produsse l'immenso progresso della graduazione nei reati e della proporzionalità nelle pene.

Questo medesimo principio dell'eguaglianza scosse nelle ime basi quell'antico gigante di delitto che era il terrore dei dispotici reggitori dei popoli, ed essi indarno combattevano con la ferocia delle pene. Il delitto politico discese sino a divenir oggetto di contestazione fra i dotti, cessò di essere l'incubo dei principi, e a tal punto cadde in discredito (con

soverchia esagerazione) che gli stessi governi dovettero eccipirlo dai casi di estradizione; ciò ch'è ormai ricevuto quasi universalmente nei moderni Codici.

Per questo grande principio dell'eguaglianza sono già più lustri che in Italia si chiede l'unità della legislazione penale, in armonico accordo con la politica unità, e intorno alla quale penosamente s'affaticano i nostri uomini di Stato, senza poter raggiungere l'intento, sia pel difetto di una coscienza giuridica nazionale, sia per l'indolenza del paese, sia per i discordi responsi della scienza e per improvvidi zeli dei profani a costeste discipline.

È infine l'eguaglianza innanzi alla legge che bandisce i magistrati eccezionali e che reclama l'eguaglianza di trattamento fra l'accusa e la difesa, fra gli interessati alla condanna e gli interessati al proscioglimento, fra l'azione persecutrice della colpa e l'azione tutrice dell'innocenza, che sono poi entrambe espressioni di un unico, complessivo ed inscindibile interesse giuridico-sociale.

Le benefiche influenze che discendono dal principio dell'eguaglianza, dall'un lato, trovano riscontro in quelle che promanano dal principio della impersonalità dei poteri, dall'altro.

In uno Stato nel quale il principe scompare come persona per elevarsi alla dignità di istituzione, e nel quale si proclama, almeno in massima, la responsabilità de' suoi ministri, deve necessariamente emergere, con la divisione dei poteri, l'autonomia ed indipendenza del potere giudiziario e della giustizia che da esso si amministra.

« La operazione della mente umana necessaria all'applicazione della legge a un oggetto o caso particolare (scriveva

Carmignani nella sua magnifica Teoria delle leggi della sicurezza sociale) è quasi una specie di prisma, attraverso del quale, paragonando la legge a un raggio solare, dee passar questo raggio onde aver separato e distinto dagli altri il colore che a quell'oggetto conviene. Come il raggio non può da sè decomorsi ed à bisogno a quest' uopo del prisma, che è cosa diversa da lui, così la legge rifulgendo nel legislatore per tutti à bisogno di una persona dal legislatore diversa, la quale stabilisca quale delle sue parti senza perdere della propria natura convenga al caso particolare, che con la sua norma deve essere deciso. »

Bluntschli, per render sensibile la separazione del Governo dal potere giudiziario, paragona le funzioni del primo a quelle dell' intelligenza, le funzioni del secondo a quelle della coscienza morale.

Ma neppure tali ipotesi rispondono forse alla razionale realtà delle cose. La figura del prisma è troppo materiale; quella della coscienza è troppo manchevole, poichè coscienza e intelligenza si richiedono per l' esercizio dell' uno e dell' altro potere.

Quanti ànno detto e ripetuto, che lo Stato è legislatore ma che lo Stato non giudica, ànno, forse senza avvedersene, espressa l' idea propriamente vera, che il calcolo giudiziario resta al di fuori di ogni ingerenza politica, ed è un lavoro di scienza e coscienza, che assai impropriamente si attribuisce ad un ufficio o potere dello Stato.

La vera costituzionalità dello Stato sta in questo, che le sue funzioni sieno essenzialmente ed esclusivamente politiche, sovrastanti cioè e provvidenti a ciò solo che riguarda l' organismo della società e le istituzioni nelle quali concorrono elementi precari e variabili. Perciò lo Stato legittimamente intende

alla confezione di tutte le leggi, e fra le altre delle penali. Ma l' opera che si richiede per applicar le leggi è regolata da norme assolute ed invariabili. Fissa e costante è la logica giudiziaria, onde pervenire ai pronunciati della giustizia; ed essa deve quindi rimanere affatto estranea alle funzioni politiche dello Stato.

Lo Stato è legislatore, ma lo Stato non giudica. Lo Stato fa la legge penale, ch' è tutta sua pertinenza, come se la medesima avesse virtù propria di tradursi in atto, come se al momento della sua sanzione sovrana essa si applicasse realmente in tutte le fattispecie presenti e future. In ciò risiede la sua sovranità ed autorità, e di questa sovranità ed autorità è quindi un essenziale coefficiente l' indipendenza della giustizia, derivazione diretta dal grande principio della impersonalità dei poteri.

La legittima sovranità dello Stato produsse l' abolizione delle pene arbitrarie; l' indipendenza del potere giudiziario, quella delle prove legali, che rappresentavano una illecita ingerenza politica nell' amministrazione della giustizia.

Il patrio Statuto afferma questo principio stabilendo, che i giudici sono inamovibili (art. 69), e che niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali (art. 71).

Rimangono tuttavia due disposizioni dello Statuto che sembrano contraddire al principio della indipendenza della giustizia.

Dice l' articolo 68, che « la giustizia emana dal Re »; e l' art. 8 dispone, che « il re può far grazia e commutare le pene ».

Come mai si regge l' indipendenza del potere giudiziario, se la giustizia emana dal re? — Un attento esame però ci spiega che codesta formola, di origine tutta francese (come

bèn nota il Borsari), — ripristinata presso i nostri vicini d'oltre alpe quando l'impero napoleonico, col cessare della giurisdizione popolare, ebbe bisogno di far meglio comprendere che la giustizia non emanava più dal popolo, — od è stata poco avvertitamente, come si suole, copiata, o si è inteso di conservare con essa le sembianze e le tradizioni formali dell'antica monarchia, o infine non si è voluto che dare con essa maggior risalto all'inciso seguente, che la giustizia « è amministrata in nome del re dai giudici ch'egli istituisce ». Della ingerenza sovrana nell'amministrazione della giustizia altro vestigio infatti non v'è che nell'epigrafe delle sentenze, le quali si pronunciano nel nome augusto del re, nel nome cioè di quell'eminente potere che in sè sintetizza la costituzione e l'autorità dello Stato monarchico.

L'ordinamento giudiziario potrebbe in vero insinuare qualche maliziosa interpretazione per ciò che si attiene alle influenze del potere esecutivo nell'azione della magistratura, col tramite specialmente del pubblico ministero. Il senno degli uomini tuttavia corresse in gran parte il vizio delle istituzioni, e queste confidiamo sian pure in breve epurate ed elevate alla stregua dei più sani principî costituzionali.

Rimane il diritto sovrano di grazia. Ma codesto diritto, frenato dalla responsabilità ministeriale che moralmente lo controlla, non è e non può considerarsi dai gius-pubblicisti liberali come un privilegio invadente l'amministrazione della giustizia e capace di sovvertirne i solenni pronunciati. Esso non è che un congegno moderatore, una valvola di sicurezza, di cui ogni forma di governo politico dev'essere provveduta, per correggere la fallibilità degli umani giudizi, od ovviare agli eventuali inconvenienti di quel *summum jus*, che la realtà de' fatti può costituire *summa injuria*.

Il diritto di grazia o di indulto più non significa diritto di perdono, come al tempo in cui la giustizia era prerogativa del Principe, che si considerava il precipuo offeso del delitto; nè le fallaci applicazioni che se ne possano deplorare valgono a ridargli un siffatto erroneo significato. Il diritto di grazia ora non vuol dire che provvida alleanza della giustizia con l'equità; e forse anche il diritto di grazia, spoglio di quello dissolvente davvero dell'amnistia, verrà disciplinato come tutti gli altri diritti della Corona da opportune norme e garanzie.

La responsabilità piena ed assoluta di tutti i funzionari dello Stato, quale è la sua radice nel patrio Statuto, ed è nei voti di tutti i veri fautori ed amici dello Stato costituzionale, è logico ed immediato corollario della impersonalità dei poteri; e per essa fu ingiunto ai giudici di motivare le loro sentenze.

La responsabilità riconosce per indispensabile ausiliare la pubblicità di tutte le funzioni ufficiali. Così avvenne che lo Stato costituzionale diede il colpo di grazia al sistema inquisitorio, e nell'articolo 72 del nostro Statuto trovasi il germe del contrapposto sistema processuale, il quale si svolga alla luce meridiana, ed abbia per sommi suoi cardini la pubblicità, l'oralità ed il contraddittorio.

Lo Stato costituzionale nei riguardi dell'individuo è sorgente e guarentigia di libertà. Il Diritto Penale, la più solenne manifestazione della pubblica tutela, deve fondarsi, vivere, e farsi supremo presidio di ogni libertà dei cittadini.

La Carta costituzionale guarentisce solennemente la libertà individuale, l'inviolabilità del domicilio, la libertà della stampa, la libera associazione. Lettera morta sarebbero però siffatte politiche garanzie se non trovassero conferma nelle leggi penali.

Libertà non è licenza; è disciplina delle volontà e del-

L'attività di tutti per la giuridica conservazione ed indipendenza e l' indefinito sviluppo morale di ciascuno; ed è mercè soltanto la legge penale che lo Stato costituzionale estrinseca sostanzialmente la sua missione che à per obiettivo l' individuo. Libertà del pensiero, della coscienza, del lavoro, del commercio, ogni libertà è definita dalla legge dello Stato costituzionale secondo la sua essenza naturale ed il suo svolgimento storico; il diritto penale, che, più di un proprio e separato sistema legislativo, costituisce e somministra, come fu detto, la sanzione di tutte le leggi, è la stregua, segna il grado di tutte le libertà politiche e civili.

L' analisi degli ordini processuali più praticamente convince della sommissione delle garanzie politiche alle penali istituzioni, e come fosse nel giusto Mario Pagano lorchè proclamava, che « il criminale processo, stabilendo la forma de' pubblici giudizi è la custodia della libertà, l' indice certo della felicità nazionale ».

Non vi è libertà politica senza giustizia penale. La libertà politica à soprattutto bisogno della giustizia; entrambe condizioni indispensabili di un retto ordinamento sociale. L' una venendo a mancare, è inevitabile l' immediata rovina dell' altra.

Nei riguardi dell' Umanità, è missione suprema dello Stato di favorire e promuovere la moralità del popolo. L' ordine politico e l' ordine morale sono avvinti dalle più intime relazioni. Lo Stato costituzionale, quale forma di governo logica e naturale, deve comprendere che vi è azione e reazione fra l' un ordine e l' altro, e che nel loro accordo eziandio trova fondamento la propria legittimità e possanza.

Ebbene: la legge penale è quella che, fattore assiduo d' ogni altra parte della legislazione, esercita la più diretta ed efficace

influenza sulle nozioni universali dell' ordine morale. Per essa il legislatore assume quasi il compito di precettore e reggitore delle opinioni e dei costumi delle masse.

L' errore di una legge à il suggello dell' autorità, e gli errori che vengono dall' alto sono sommamente dannosi per la moralità dei popoli. L' inesatta definizione o classificazione dei delitti, l' esuberante o difettoso apprezzamento delle circostanze che li costituiscono od accompagnano, l' applicazione di pene contrarie ai destini od alla dignità dell' uomo, la loro falsa od equivoca commisurazione, l' isolamento dell' azione penale e della giurisdizione istruttoria, la improvvida scelta e disciplina dei magistrati, l' eccessiva o troppo limitata loro discrezione nella condotta del rito, e tanti altri vizî generali del diritto e del processo, nello stesso tempo che sono contrarî al buon governo della giustizia in uno Stato sinceramente costituzionale, riescono oltre ogni dire perniciosi per la pubblica moralità, pervertiscono i cittadini, confondono le nozioni del giusto e dell' ingiusto, traggono alla dissoluzione il corpo sociale. Procedendo anche da codesti criterî, i giuristi liberali stigmatizzano le leggi dei sospetti e delle ammonizioni, la pena di morte, il segreto della istruzione, lo spreco del carcere preventivo, l' incuria del sistema penitenziario, e tanti altri difetti delle leggi penali, alla cui riforma deve intendere con doveroso zelo la scienza, e provvedere con patriottica cura il Parlamento, per la prosperità, il lustro e la moralità della Nazione.

*Signori,*

Non è stata mia intenzione dir cose nuove od a voi men note. Ò voluto soltanto farvi presente un aspetto, un punto di vista della scienza, intorno alla quale dobbiamo insieme intrattenerci, che non è tenuto sempre nel pregio che si conviene.

In un tempo di generale trasformazione delle leggi penali, in cui non v'è quasi paese in Europa che non stia elaborando od attuando un nuovo Codice penale o di procedura penale, è del più urgente interesse che il pensiero scientifico si manifesti in tutte le sue forme.

In un tempo nel quale la libera discussione, quest'altro frutto dei nuovi ordini, e la libera stampa, questo quarto potere dello Stato, agitano talora i più gravi problemi delle discipline penali, ed avventati apprezzamenti minacciano di compromettere le più nobili conquiste della civiltà e della scienza, ed i supremi presidi della libertà civili e politiche, non sarà senza frutto valutare la dignità politica delle istituzioni penali onde sottrarle alle immeritate rampogne dei censori così detti pratici, ed accelerare quelle riforme che meglio assicurino il loro equilibrio con le istituzioni politiche, contribuendo ad incrementarne il vicendevole prestigio e ad agevolare sì delle une che delle altre il tranquillo e progressivo svolgimento.

Io suppongo con quanto amore vi siate posti allo studio di una scienza che offre le più elevate attrattive per la mente, e promette vive e continue emozioni (dalle quali però fin d'ora v'invito a diffidare, se volete formarvi delle convinzioni salde e razionali).

Una scienza che si propone di risolvere problemi sociali della maggiore importanza, cui sono tributarie in sì gran parte tante altre branche dello scibile; una scienza giovane e rigogliosa, che un secolo fa quasi non esisteva, ed oggi ancora chiede nuovi lumi e nuova vita; una scienza chiamata a prestare i più elevati servigi alla massima consecrazione dell'unità nazionale, deve certo innamorare il vostro ingegno pronto e bramoso di farsi dotto.

E voi sarete pur desiderosi di proseguire alacramente in codesti studi, da altri egregiamente iniziati, onde addestrarvi in tali discipline che sono lustro e decoro della patria, lustro e decoro specialmente di queste vostre nobili e gentili provincie, che vantano un Codice modello di umanità e di dottrina. E per questo dovrete a me, che troppo indegnamente ambii sedere su questa Cattedra, da insigni Criminalisti illustrata, e professare in codesto Ateneo in cui il provvido zelo cittadino è tutto intento a risvegliare gloriose tradizioni, indulgente benevolenza.

Ma se la mia disadorna parola, anche per simpatia di età, in codesta accademica circostanza pur non vi riesci sgradita, io confido che tutti voi i quali avete voluto con spontanea e lusinghiera fiducia incoraggiarmi chiedendo di poter assistere a questo breve residuo di Corso, io confido che vi sarete fatti compresi dell'importanza del Diritto Penale come istituzione nazionale eziandio, come manifestazione precipua della vita politica, come fattore eminente dei supremi interessi della patria.

